

## **STATUTO**

### **Art. 1 Denominazione - Sede**

E' costituita un'associazione denominata "**THE RENAISSANCE LINK**". L'associazione è apolitica con durata illimitata nel tempo e non ha finalità di lucro. Ha sede in via Benedetto Marcello 4, Milano.

### **Art. 2 Oggetto sociale**

L'associazione è si propone di promuovere e favorire i valori indicati nei 10 punti del Manifesto costitutivo, qui di seguito riportati:

- Riunificare esperienza etica e valore economico attraverso l'estetica. Sperimentare la cura e il gusto nella ridefinizione dell'esperienza, che nasce dall'incontro tra la cultura e la capacità di creazione, tra la sensibilità e la bellezza.
- Rimettere al centro la cultura del fare, l'esperienza delle Arti e dei Mestieri, l'apprendistato della Bottega Rinascimentale, dando nuova dignità e prestigio al saper fare, conciliando innovazione tecnologica e tradizione artigianale. Prendere a modello dal Rinascimento la sua capacità di integrazione dei saperi, di sviluppo e irradiazione.
- Puntare sull'alleanza tra progetto imprenditoriale, qualità territoriale e talento artistico. Ridefinire l'impresa come elemento strutturale, per costruire un nuovo modello sociale, un territorio vivo, una visione politica.
- Considerare la città come un laboratorio aperto di incontri ed esperienze culturali, formative, interdisciplinari, in cui le imprese illuminate tornino a giocare un ruolo decisivo nell'organizzazione sociale e nell'espressione del talento.
- Comprendere quanto l'apprendimento, il progetto, la trasmissione contagiosa del sapere possano diventare una esperienza felice ed entusiasmante se collegate all'uso competente delle nuove tecnologie.
- Definire una convergenza tra nuove frontiere del Web, capitalismo responsabile e visione rinascimentale. Incoraggiare modelli operativi basati sul riconoscimento del valore più che sul profitto, sulla co-creazione più che sulla gerarchia, sulla sfida più che sulla stabilità.
- Valorizzare e comprendere il potenziale del design thinking come motore propulsivo dell'innovazione nell'impresa e nella società.
- Enfatizzare i valori umanistici nell'evoluzione delle organizzazioni verso le reti. La condivisione e il progetto diventano rilevanti per affrontare il delicato tema di "come si impara ad imparare".
- Raccogliere le esperienze che nel mondo sono state sviluppate sui temi della creatività imprenditoriale e della crescita collettiva, rilanciandone le potenzialità rinascimentali al di là della loro valenza locale, per costruire su questi temi un movimento internazionale.
- Agire da grande collettore e catalizzatore di proposte, progetti, persone ed energie che sentono di essere in sintonia con questi temi per dare all'Italia, all'Europa e al mondo nuove prospettive di sviluppo e concrete energie per la crescita.

### **Art. 3 Attività istituzionali**

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'associazione potrà svolgere ogni attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di libri e riviste, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, redazione e gestione di siti web.

In via esemplificativa e non esaustiva, l'associazione potrà altresì:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

#### **Art. 4 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle contribuzioni in denaro dei soci fondatori come stabilito nell'atto costitutivo;
- da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

#### **Art. 5 Entrate**

Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività istituzionali provengono dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di altri enti e/o organizzazioni e da sponsorizzazioni, nonché da attività commerciali marginali

#### **Art. 6 Rendiconto economico - finanziario**

L'esercizio dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto. Il rendiconto consuntivo e quello preventivo devono essere presentati in assemblea entro i termini di legge.

#### **Art. 7 Utili della gestione**

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### **Art. 8 Soci**

Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione. L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 9.

I soci si dividono in:

- soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione;
- soci onorari: sono coloro che si sono distinti per particolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'associazione.

#### **Art. 9 Assunzione della qualifica di socio**

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo contenente l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza. Tale domanda comporta, di per sé, l'accettazione dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

La nomina a socio onorario viene deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Per le persone giuridiche la domanda di adesione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante.

#### **Art. 10 Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno gli stessi diritti, in particolare di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate. Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, anche nel caso di persona giuridica.

Tutti i soci sono tenuti:

- alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali;
- a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- al pagamento della quota associativa annuale secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo. Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo mese dell'esercizio sociale, la quota associativa versata

è considerata valida anche per l'esercizio successivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

- al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

#### **Art. 11 Perdita della qualifica di socio**

La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

- dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'esercizio sociale.
- decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti dei suoi membri, per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'Associazione
- mancato pagamento della quota associativa annuale da oltre 6 mesi dalla delibera che ne ha stabilito l'importo ;
- decesso

In nessun caso l'associato, o i suoi eredi, potrà/potranno richiedere il rimborso della quota versata né avranno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 12 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore contabile
- il Collegio dei probiviri

#### **Art. 13 Assemblea dei soci**

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta contenente espressa indicazione della persona delegata. Uno stesso socio non può rappresentare in assemblea più di 10 (dieci) soci.

#### **Art. 14 Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

#### **Art 15 Attribuzioni e funzionamento dell'Assemblea**

L'assemblea in sede ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri;
- nomina il Revisore contabile;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente. Ai membri del Consiglio non possono essere date deleghe né per l'approvazione del bilancio né per deliberare che riguardano la loro responsabilità.

L'assemblea in sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- delibera la fusione con altre associazioni e/o enti
- delibera la trasformazione della propria natura giuridica
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno un terzo degli associati. In entrambi i casi le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche. Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione. L'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Provisori avviene su lista unica o per liste alternative. Per disciplinare la presentazione delle liste verrà approntato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea un apposito regolamento. I nominativi devono essere presentati al Presidente e comunicati almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea. Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, fatta eccezione per tutte le materie di competenza dell'Assemblea straordinaria e le seguenti altre materie, che devono sempre essere adottate per deliberazione assembleare:

- l'elezione o la revoca dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei provvisori;
- la nomina del Revisore contabile;
- qualunque decisione venga richiesta da uno o più membri del Consiglio direttivo o da più della metà dei soci;
- qualunque adozione per cui la legge preveda espressamente che debba essere presa con deliberazione espressa dell'assemblea

Il procedimento per la decisione mediante consultazione scritta è regolato come segue:

- Uno dei soci o uno dei membri del Consiglio direttivo comunica a tutti i soci, a tutti i Consiglieri e al revisore contabile il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale, all'attenzione del Segretario, l'eventuale consenso della stessa;
- Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax, e la posta elettronica e devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito senza indugio nel libro delle decisioni dei Soci;
- La decisione si intenderà adottata se sarà stato raggiunto il consenso scritto di oltre la metà dei Soci;
- La data della decisione coinciderà con la scadenza del termine stabilito per la risposta all'invio del testo proposto;
- Le risposte che dovessero pervenire oltre la scadenza del suddetto termine non saranno comunque computate.

#### **Art. 16 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è composto da un minimo di 5 (cinque) membri fino ad un massimo di 11 (undici), compreso il Presidente. Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, I consiglieri eleggono fra loro il Presidente e due Vice-Presidenti a maggioranza assoluta. Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono stati eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci promotori-fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili ma per non più di due mandati consecutivi. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di membri del Consiglio prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti quei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria non di specifica competenza della Assemblea. In particolare di:

- attuare le decisioni adottate dall'assemblea dei soci;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- predisporre le linee generali del programma di attività dell'associazione per l'anno sociale;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- deliberare in ordine all'esclusione dei soci;
- deliberare in merito alla quota associativa annuale;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- provvedere all'eventuale assunzione di personale dipendente e/o parasubordinato, e provvedere altresì alla definizione dei rapporti contrattuali con i professionisti che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- nominare il Segretario.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno 3 ( tre ) Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni. Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al consiglio non è ammessa delega. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi appositamente verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

#### **Art. 17 Presidente dell'associazione**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo). Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. In particolare al Presidente compete:

- curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- esercitare in caso di necessità ed urgenza i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima seduta successiva;
- esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

#### **Art. 18 Vice Presidenti dell'associazione**

I Vice Presidenti dell'associazione rappresentano l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, o quando abbiano ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. I Vice Presidenti sostengono il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

#### **Art. 19 Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica 3 (tre) esercizi e può essere riconfermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario. Il Segretario ha piena autonomia decisionale relativamente ai poteri conferitigli al momento della nomina dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Egli, in particolare, provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.

#### **Art.20 Revisore contabile**

L'Assemblea dei soci nomina un revisore contabile tra i soggetti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, il quale esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio consuntivo e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Revisore contabile dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

#### **Art. 21 Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere rieleggibili. Il Collegio è formato da persone esterne all'associazione, ossia non-soci. Le decisioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito dirimere tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e l'Associazione e fra i soci tra loro, per quanto attiene ai problemi associativi e/o l'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti.

I probiviri decidono, nel rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dalla presentazione al Collegio dell'istanza o del ricorso, inoltrata da anche una sola delle parti.

#### **Art.22 Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche elettive dell'Associazione (Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri, Probiviri) sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 23 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 15, per i seguenti motivi:

- impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;
- riduzione del numero dei soci a meno di cinque ;
- ogni altra causa che dovesse compromettere irrimediabilmente le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa determinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 24 Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.